



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo 0015730/U Data: 11/10/2017 11:00  
Ufficio Segretario Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della I e IV Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

Loro Sedi

**Oggetto: Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione "Disposizioni per l'aumento delle sanzioni penali e amministrative in materia di abusivismo edilizio e misure straordinarie per la demolizione degli immobili abusivi. Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e al Codice Penale" Reg. Gen. n. 481/P**

Ad iniziativa della Giunta regionale – Vicepresidente Fulvio Bonavitacola  
Depositata in data 5 ottobre 2017

#### IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 121, comma 2 della Costituzione;  
VISTO l'articolo 26, comma 4, lettera n) dello Statuto;  
VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

#### A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

IV Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.



Napoli,

11 OTT. 2017

F.to  
II VICE PRESIDENTE  
Tommaso Casillo





AVV. Sicut  
5/10/17  
LA  
CIMMINO  
D.J.

Mer 04/10/2017 14:43

Regione Campania - Segreteria di Giunta

Consiglio Regionale

<protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>

Ufficio Legislativo <ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it> ,

"PEC DG 09 (dg.09@pec.regione.campania.it)"

<dg.500900@pec.regione.campania.it>

Trasmissione DGR 608/2017 - Art. 53

DGR n° 608 del 03.10.2017.pdf.7z(dimensione 173 KB)

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio Regionale, Le trasmetto, su incarico del Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 53 del vigente Statuto, la delibera di Giunta di seguito indicata:

**n° 608 del 03 /10 /2017 : Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione recante "Disposizioni per l'aumento delle sanzioni penali e amministrative in materia di abusivismo edilizio e misure straordinarie per la demolizione degli immobili abusivi. Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e al Codice Penale".**

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.

ATTIVITÀ  
REG. 481/8

*Giunta Regionale della Campania*

*Segreteria di Giunta*

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0015336/E Data: 05/10/2017 13:10

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



04/10/17  
shkupulove  
201



Deliberazione N. 608

Assessore

Vicepresidente Bonavitacola Fulvio



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 09	05

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 03/10/2017

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione recante "Disposizioni per l'aumento delle sanzioni penali e amministrative in materia di abusivismo edilizio e misure straordinarie per la demolizione degli immobili abusivi. Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e al Codice Penale".**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
	Vice			
2)	Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	ASSENTE
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

ATTIVITA' LEG. V.A.  
REG. GEN. N. 286/P

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo 0015336/E Data: 05/10/2017 13:10  
Ufficio Segreteria Generale  
Classifica:



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### PREMESSO CHE

- a. l'azione di prevenzione e di dissuasione delle attività edilizie abusive sul territorio costituiscono un obiettivo prioritario strategico dell'amministrazione regionale della Campania, quale presupposto di contesto essenziale allo sviluppo sociale ed economico territorio;
- a. nonostante l'azione di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, da parte delle istituzioni preposte, si registra una incessante azione illegale riguardante tale fenomeno, che richiede un quadro normativo di riferimento fermamente orientato a restituire effettiva protezione ai territori;
- b. non rientra tra le competenze della Regione quella di porre in essere misure legislative volte ad aumentare le azioni di contrasto all'abusivismo;

#### RAVVISATO che

a. appare necessario e urgente porre in essere provvedimenti legislativi idonei a rendere più efficace e concreta l'azione di contrasto alla costruzione di immobili abusivi attraverso una maggiore capacità dissuasiva delle sanzioni previste in materia, nonché a prevedere misure straordinarie per la demolizione degli immobili realizzati in violazione delle norme edilizie e urbanistiche attraverso un incisivo e deciso intervento centralizzato;

b. è assolutamente necessario che il Parlamento intervenga su questa tematica, attesa la necessità di ripristinare senza ulteriori indugi la legalità nel settore abitativo;

#### RILEVATO che

- a. l'articolo 121 della Costituzione pone in capo alle Assemblee legislative delle Regioni il potere di formulare proposte di legge alle Camere;
- b. la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto della Regione Campania, ha la potestà di formulare proposte di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale per il successivo inoltro alle Camere;

#### RITENUTO

- a. di approvare l'allegato disegno di legge ad oggetto "Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 26, comma 4, lettera n) dello Statuto della Regione Campania, recante *Disposizioni per l'aumento delle sanzioni penali e amministrative in materia di abusivismo edilizio e misure straordinarie per la demolizione degli immobili abusivi. Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e al Codice Penale*".
- b. di trasmettere l'allegato disegno di legge al Consiglio regionale facendo voti per l'approvazione e la successiva presentazione alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione;
- c. di non dover seguire la procedura prevista dal DPGR n. 137 del 26 maggio 2016 trattandosi di un disegno di legge da inviare alle Camere ai sensi dell'art. 121 della Costituzione;

#### VISTI

- l'articolo 121 della Costituzione;
- gli articoli 26 e 53 dello Statuto regionale;
- la normativa vigente in materia;

SENTITO, per i profili di competenza, l'Ufficio Legislativo del Presidente;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

#### DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- a. di approvare l'allegato disegno di legge ad oggetto "Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 26, comma 4, lettera n) dello Statuto della Regione Campania, recante *Disposizioni per l'aumento delle sanzioni penali e amministrative in materia di abusivismo edilizio e misure straordinarie per la demolizione degli immobili abusivi. Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e al Codice Penale*";
- b. di trasmettere l'allegato disegno di legge al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione per la successiva presentazione alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione;
- c. di inviare la presente delibera al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo, al Responsabile dell'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	608	del	03/10/2017	DIR GEN /DIR STAFF (*)	DG 09	UFFICIO STAFF DIR GEN	05
------------------	-----	-----	------------	------------------------	-------	-----------------------	----

**OGGETTO :**

*Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione recante "Disposizioni per l'aumento delle sanzioni penali e amministrative in materia di abusivismo edilizio e misure straordinarie per la demolizione degli immobili abusivi. Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e al Codice Penale".*

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - ASSESSORE -		Vicepresidente Bonavitacola Fulvio		03/10/2017
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		arch. Massimo Pinto		03/10/2017

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	03/10/2017	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	04/10/2017

**AI SEGUENTI UFFICI**

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.1 : Staff del Capo Gabinetto
- 50.9 : DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

\_\_\_\_\_

(\*)

DG = Direzione Generale

US = Ufficio Speciale

SM = Struttura di Missione

UDCP = Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente



Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 26, comma 4, lettera n) dello Statuto della Regione Campania recante  
"Disposizioni per l'aumento delle sanzioni penali e amministrative in materia di abusivismo edilizio e misure straordinarie per la demolizione degli immobili abusivi. Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e al Codice Penale".

### Relazione illustrativa

La presente proposta di legge della Regione Campania alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione italiana, intende inasprire le sanzioni penali e amministrative in materia di abusivismo edilizio, introducendo, al contempo, concrete misure per implementare l'abolizione degli immobili abusivi.

L'attuale fonte della disciplina normativa in materia di abusi edilizi è da individuare nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", cd. Testo Unico dell'edilizia, che assoggetta tali reati a due tipologie di sanzioni connesse tra loro: 1) Ammenda e/o arresto: passibile di prescrizione; e 2) sanzione amministrativa edilizia, con l'obbligo di ripristinare lo stato anteriore all'abuso, quali rimessa in ripristino o la demolizione delle opere: non passibile di prescrizione in quanto rivolto a rimuovere il reato permanente perpetuato verso il territorio.

Nello specifico, l'attuale Testo Unico di cui in parola, contempla diverse disposizioni in materia di regime sanzionatorio dei reati connessi all'abusivismo edilizio:

- l'art. 31, comma 4-bis, prevede in caso di accertamento di abusi da parte dell'autorità competente l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;
- l'art. 44 prevede le seguenti sanzioni penali, salvo che il reato di abuso edilizio non costituisca un reato penalmente più grave e fermo restando le sanzioni amministrative di rimessa in pristino:
  - l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
  - l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
  - l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
- l'articolo 47, comma 1, prevede le sanzioni per i notai nel caso di ricevimento e autenticazione di atti nulli e non convalidabili.
- l'articolo 95 punisce, con ammenda da euro 206 a euro 10.329 le eventuali violazioni delle prescrizioni nella costruzione in zone sismiche.
- l'articolo 132 prevede, oltre alle sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo della presentazione di SCIA, le seguenti ulteriori sanzioni amministrative:
  - a) al proprietario dell'edificio nel quale sono commessi gli abusi in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere, nel

caso di esecuzione di opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124;

b) al costruttore e al direttore dei lavori che omettono la certificazione delle opere di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale;

c) il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127, collaudo delle opere, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella, calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

Tale articolato complesso normativo, tuttavia, non è risultato sufficiente, alla prova dei fatti, per contrastare i fenomeni connessi all'abusivismo edilizio. Si rende pertanto necessario intervenire contestualmente su due piani: da un lato inasprendo le sanzioni, prevedendo anche sanzioni a carico dei tecnici che realizzano materialmente il manufatto abusivo; dall'altro introducendo misure straordinarie per sostenere gli abbattimenti degli abusi commessi e ripristinare il paesaggio e l'ambiente.

La proposta di legge consta di sette articoli.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 44 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia disponendo l'inasprimento del regime sanzionatorio nei confronti degli autori di abusi edilizi, elevando la qualifica dei reati edilizi ed urbanistici da contravvenzioni a delitti. Tale diversa qualificazione giuridica si rende necessaria per le presenti finalità d'inasprimento sanzionatorio, considerato che mentre per le contravvenzioni non può' prevedersi l'arresto superiore a tre anni, per i delitti è possibile prevedere una pena di reclusione superiore a tale soglia. Le disposizioni attualmente vigenti configurano i reati edilizi ed urbanistici come semplici contravvenzioni e, erratamente, non operano alcuna gradazione della pena a seconda che l'abuso avvenga in zona priva di vincoli ovvero in zona vincolata. La presente proposta, invece, introduce una ragionevole gradazione, con pene fino a tre anni per abusi in zona non vincolata e fino a cinque anni per reati edilizi ed urbanistici realizzati in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico con classificazione di rischio molto elevato.

Tale diversa e più grave configurazione determina anche un ampliamento dei tempi di prescrizione. Infatti, mentre la durata della prescrizione per le contravvenzioni non può' essere superiore a 4 anni, nel caso di delitti la durata della prescrizione non è inferiore a 6 anni.

Ulteriore allungamento discende dalla prevista inclusione, all'articolo 2 della presente proposta, dei reati edilizi ed urbanistici nel novero dei reati per i quali è espressamente previsto un prolungamento dei termini ordinari di prescrizione. A tale fine, si prevede d'intervenire sul vigente testo dell'articolo 157 del codice penale, consentendo di aumentare della metà il termine di prescrizione per questo tipo di reati. Per effetto del combinato disposto delle indicate modifiche, la durata della prescrizione passerebbe da 4 a 6 anni per gli abusi in zone non vincolate e da 4 a 9 anni per gli abusi in zone vincolate.

L'elevazione della pena oltre i due anni riduce anche i margini di applicazione della sospensione condizionale della pena che comunque, nella previsione dell'articolo 3 della presente proposta, resta obbligatoriamente subordinata alla demolizione del manufatto abusivo ad opera dell'autore dell'abuso ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Quale misura di deterrenza dalla partecipazione ai lavori relativi ad opere abusive da parte dei professionisti e delle imprese, si propone, altresì - all'articolo 4 - di introdurre, nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il nuovo articolo 47-bis, recante la previsione di sanzioni amministrative nei confronti degli indicati soggetti. Tali sanzioni, in un'ottica di gradazione, sono declinate nella sospensione da 2 a 5 anni - e, in caso di recidiva, nella cancellazione - rispettivamente dall'albo professionale e dal registro delle imprese.

L'articolo 5 modifica il comma 2 dell'articolo 48 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, introducendo nei confronti delle imprese che sottoscrivano in violazione di legge contratti di utenza relativi ad immobili abusivi, oltre alla sanzione della nullità del contratto, l'arresto per il funzionario responsabile e una sanzione pecuniaria per l'ente.

L'articolo 6 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 41 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, prevedendo l'istituzione, al fine dell'abbattimento degli immobili abusivi, di una struttura operativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il coinvolgimento del Genio Militare, della Protezione civile e delle Prefetture, con oneri gravanti sul Fondo per le demolizioni di cui alla legge n.326/2003.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge.

La proposta di legge di cui in parola non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e pertanto potrebbe essere esaminata senza indugi da parte dell'attuale Parlamento, potendo essere approvata entro la fine della Legislatura in corso.

Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 26, comma 4, lettera n) dello Statuto della Regione Campania recante  
"Disposizioni per l'aumento delle sanzioni penali e amministrative in materia di abusivismo edilizio e misure straordinarie per la demolizione degli immobili abusivi. Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e al Codice Penale".

**Art. 1**  
(Inasprimento delle sanzioni penali)

1. Al comma 1 dell'articolo 44 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «l'ammenda fino a 20658» sono sostituite dalle seguenti: «la multa fino a 40.000»;
- b) alla lettera b), le parole: «l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione fino a tre anni e la multa da 20.000 a 200.000»;
- c) alla lettera c), le parole: «l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione fino a cinque anni e la multa da 50.000 a 500.000» e dopo la parola «ambientale» sono aggiunte le seguenti: «idrogeologico con classificazione di rischio molto elevato».

**Art. 2**  
(Termini di prescrizione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto il seguente: «5bis. I termini di cui ai commi precedenti sono aumentati della metà per i delitti commessi in violazione di norme edilizie ed urbanistiche».

**Art. 3**  
(Sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Per i reati di cui al comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena, fermi i presupposti previsti dall'art. 163 c.p., è comunque subordinata al previo accertamento dell'avvenuta demolizione dell'opera abusiva da parte dell'autore dell'illecito».

**Art. 4**  
(Sanzioni a carico dei professionisti e delle imprese)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 47 è aggiunto il seguente:

«Art. 47- bis (Sanzioni a carico del direttore dei lavori e dell'impresa)

1. Lo svolgimento di attività di direzione dei lavori relativa alle opere di cui all'articolo 44 del presente decreto comporta a carico del professionista, salve le ulteriori responsabilità, l'applicazione, da parte del competente Ordine professionale, della sanzione della sospensione dall'iscrizione all'albo professionale da 2 a 5 anni. L'eventuale recidiva o reiterazione comporta la cancellazione dall'Albo.

2. Lo svolgimento di attività correlata alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 44 del presente decreto comporta a carico dell'impresa esecutrice, salve le ulteriori responsabilità, la sospensione, da parte della competente Camera di Commercio, della iscrizione al registro delle imprese da 2 a 5 anni. L'eventuale recidiva o reiterazione comporta la cancellazione dal registro delle imprese.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, le comunicazioni di competenza del segretario comunale previste dall'art. 31 comma 7 del presente decreto sono inoltrate anche al competente Ordine professionale ed alla competente Camera di Commercio.»

#### Art.5

(Sanzioni a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il secondo capoverso è così sostituito: «Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo, il funzionario cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso è punito con la sospensione per 2 anni dal servizio e all'azienda erogatrice è applicata la sanzione pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro».

#### Art.6

(Misure straordinarie per gli abbattimenti degli immobili abusivi)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto infine il seguente comma: «3-bis. Ai fini delle demolizioni degli immobili abusivi, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Struttura operativa nazionale che si avvale del supporto del Genio militare, della Protezione civile e delle Prefetture per l'esecuzione degli abbattimenti. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul "Fondo per le demolizioni delle opere abusive", istituito ai sensi del comma 12 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n.326. Il Ministero dell'Interno provvede alla reintegra del Fondo mediante rivalsa, anche coattiva, nei confronti del soggetto responsabile dell'abuso».

#### Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

